

(N. 2454)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1967

Integrazione delle norme dell'assistenza creditizia a favore dei dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — Con separato disegno di legge (n. 2453) il sottoscritto ha proposto l'integrazione della norma dell'articolo 58 del testo unico 5 gennaio 1950, n. 180, allo scopo di agevolare l'acquisto della casa da parte dei dipendenti statali, mediante un semplice coordinamento della legislazione vigente.

In tale occasione appare però opportuno perfezionare l'assistenza creditizia a favore dei dipendenti dello Stato, ai fini dell'acquisto della casa di abitazione, dettando le norme oggetto del presente disegno di legge.

Se infatti l'ENPAS ha ereditato le funzioni del cessato Ispettorato per il credito ai dipendenti statali, appare necessario che, oltre al servizio di concessione di mutui dietro cessione del quinto dello stipendio, assuma anche il servizio di concessione di mutui, per acquisto della casa di abitazione, dietro delegazione di trattenuta dello stipendio fino al massimo della metà.

A tal fine, l'ENPAS ha necessità di disporre di un fondo speciale analogo a quello di

cui dispone per i mutui relativi alla cessione del quinto dello stipendio.

L'articolo 1 del presente disegno di legge autorizza l'ENPAS a concedere mutui, costituendo un apposito fondo.

Data, d'altra parte, la nota insufficienza dell'attuale fondo per il credito ai dipendenti statali (per cui l'ENPAS non riesce a venire incontro a tutte le richieste di concessioni di mutui fatte dagli impiegati dello Stato), l'articolo 2 del presente disegno di legge eleva da 0,50 per cento a 1 per cento il contributo a carico degli impiegati dello Stato, per la costituzione del fondo per il credito, facendosi obbligo all'ENPAS di destinare metà di tale contributo al fondo per il credito per l'acquisto della casa di abitazione.

È però sommamente giusto che i contributi siano rimborsabili a favore dell'impiegato che durante il servizio non goda dei benefici creditizi: a tal fine è predisposta la norma dell'articolo 3 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è aggiunto il comma seguente:

« Oltre quanto stabilito nel comma terzo, l'ENPAS è autorizzato a concedere mutui, costituendo un apposito fondo, a sensi della legge 25 novembre 1957, n. 1139, e a percepire gli interessi e le ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza nella misura e con le modalità stabilite negli articoli 6 e seguenti della legge predetta ».

Art. 2.

Il contributo dello 0,50 per cento sugli stipendi e sui salari previsto dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212 e dall'articolo 3 della legge 25 novembre 1957, numero 1139, è elevato all'1 per cento: metà di tale contributo è destinato a costituire il fondo stabilito nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Il contributo previsto nell'articolo precedente è rimborsabile interamente dopo la cessazione dal servizio, a favore dell'impiegato che, durante il servizio, non ha fatto alcuna richiesta di cessione del quinto dello stipendio o di delegazione per il pagamento del prezzo o della pigione di case di abitazione: è rimborsabile nei limiti della metà se ha chiesto uno dei due benefici.

Art. 4.

Le norme dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, integrate dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche agli Ufficiali giudiziari e agli Aiutanti ufficiali giudiziari, con le norme e alle condizioni che saranno dettate dal Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.